

CONSULENTI DEL LAVORO:

Rag. Giocchino De Marco
Dott. Riccardo Canu
Dott. Elena Zanon
P.az Roberta Gregoris

Udine, 19 dicembre 2011

**OGGETTO: Conguagli di fine anno.
Servizi e compensi in natura**

Via Zanon 16/6
33100 Udine
tel.0432/502540
fax.0432504902
info@studiodemarco.it

Circolare numero: 032/2011

In sintesi:

A fine 2011 il datore di lavoro (sostituto d'imposta) opererà il conguaglio IRPEF di fine anno tenendo conto di tutti i compensi erogati a ciascun collaboratore in denaro, in servizi e in natura (fringe benefits) .

Il percipiente può chiedere di tener conto anche di compensi percepiti da altri sostituti d'imposta.

Approfondimento:

Il sostituto d'imposta nel calcolare la tassazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati deve tener conto della quota parte di retribuzione erogata ai dipendenti e loro familiari non in denaro ma in beni e servizi.

Questo Studio per poter effettuare correttamente le operazioni di conguaglio di fine anno ha la necessità di avere notizia di tutti i **benefits o compensi in natura** concessi nel 2011, quali:

- veicoli aziendali concessi in uso ai dipendenti;
- fabbricati dati in uso ai dipendenti;
- polizze assicurative – anche cumulative – stipulate a favore dei dipendenti;
- valore delle cassette natalizie;
- prestiti concessi ai dipendenti;
- eventuali telefoni cellulari concessi in uso;
- sconti su merci e prodotti aziendali.

Se il valore normale di tali beni ceduti e servizi prestati non supera complessivamente nell'anno € 258,23 tale valore non concorre a formare il reddito del percipiente.

Se invece, i beni o i servizi hanno un valore superiore, l'intero ammontare sarà tassato.

Le liberalità concesse in occasione di festività, come – ad esempio – le cassette natalizie, possono essere ricomprese nei fringe benefit di cui sopra e quindi non essere considerate reddito qualora il loro valore, sommato ad altri compensi in natura (veicoli, prestiti, sconti ecc) complessivamente non sia superiore a 258,23 euro nel periodo di imposta.

Analogamente non costituiscono reddito imponibile le eventuali **convenzioni, buoni spesa o buoni sconto** emessi da terzi (negozi, supermercati, produttori ecc) acquistati dal datore di lavoro e distribuiti ai dipendenti nel limite complessivo annuo di 258,23 € .

Conguaglio unificato

I dipendenti e collaboratori che nel 2011 hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati da parte di altri datori di lavoro, hanno facoltà di chiedere al datore di lavoro di effettuare il conguaglio cumulando tutti i redditi percepiti (conguaglio unificato). A tal fine devono consegnare il mod. CUD rilasciato dal precedente datore di lavoro.

RIEPILOGO TRATTAMENTO DEI PRINCIPALI “BENEFITS”

- compensi in natura vengono tassati al loro valore “normale” con la precisazione che i generi in natura prodotti dall’azienda sono valutati al prezzo normalmente praticato al grossista; i beni non prodotti ma commercializzati sono valutati al prezzo praticato sul mercato locale per beni della stessa specie. I beni ceduti ai dipendenti o a familiari a carico, non concorrono a formare il reddito imponibile se il valore calcolato con i criteri di cui sopra, non è superiore a € 258,23 all’anno. N.B: Qualora il valore dei beni ceduti superi tale plafond, l’intero importo diventa imponibile.
- servizi aziendali di trasporto casa-lavoro e ritorno, organizzati dal datore di lavoro o affidati a terzi, per la generalità o categorie di lavoratori sono esenti da tassazione e da contribuzione. L’eventuale rimborso del costo degli abbonamenti al mezzo pubblico è tassato.
- somministrazioni di vitto tramite servizio mensa (*cf. nota in calce sul c.d. servizio mensa diffuso*), le convenzioni con ristoratori, i buoni pasto sino a € 5,29 al giorno, i rimborsi a piè di lista delle ricevute del ristorante in occasione di trasferte fuori comune, sono esenti da tassazione. L’indennità sostitutiva di mensa è invece sempre soggetta a tassazione, ma per i lavoratori edili e altri occupati in cantieri mobili a determinate condizioni l’indennità sostitutiva di mensa fino 5,29 € giornalieri non è considerata reddito.
- l’uso di veicoli aziendali concessi a titolo gratuito e personale, determina una tassazione in capo al beneficiario in misura corrispondente al costo sostenuto dall’azienda per l’ammortamento, la manutenzione e i consumi dell’automezzo. Qualora l’automezzo sia utilizzato promiscuamente, per necessità sia aziendali che personali, la tassazione viene conteggiata forfettariamente sul costo chilometrico (non superiore a quello previsto da apposite tabelle ACI) corrispondente a 4.500 Km anno.
- la concessione di prestiti senza interessi o a tasso agevolato determina una tassazione calcolata su un valore corrispondente al 50% della differenza tra gli interessi calcolati al Tasso Ufficiale di Riferimento esistente a fine anno e gli interessi effettivamente praticati al lavoratore.
- i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato costituiscono una retribuzione in natura per un importo pari alla differenza tra la rendita catastale (o il canone di mercato) – aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso – e quanto corrisposto dal lavoratore per il godimento del fabbricato stesso. Se al lavoratore viene fatto obbligo di dimora nell’alloggio, la base imponibile si riduce al 30% della differenza citata.
- l’utilizzo di opere e servizi di utilità sociale istituite dal datore di lavoro a favore della generalità dei lavoratori e loro familiari, per educazione, istruzione, ricreazione e culto non costituisce retribuzione in natura. I servizi e le opere devono riguardare strutture di proprietà dell’azienda (es.campo sportivo) e non derivare dal sostenimento dei costi da parte dell’azienda (ad esempio sostenimento dei costi per l’iscrizione dei dipendenti a strutture ricreative).
- le somme destinate alla generalità o categorie di dipendenti per la frequenza di asili nido, di colonie climatiche o per l’assegnazione di borse di studio ai familiari dei lavoratori sono esenti da tassazione.
- l’uso del telefono cellulare aziendale può essere tassato in base ai consumi rilevabili dalle bollette del gestore; non esiste – né si esclude – una specifica previsione di tassazione forfettaria del costo della bolletta sulla base di un accordo motivato che salvaguardi l’inerenza del costo per l’impresa.
- i rimborsi spese che non costituiscano indennità di trasferta, se effettuati in forma forfettaria, sono sempre tassabili.
- il rimborso chilometrico, le indennità di trasferta e i rimborsi di spese, pranzi e trasporti, ancorché documentati, sostenuti dal lavoratore in occasione di spostamenti o trasferte nell’ambito del territorio comunale, sede dell’azienda presso la quale il lavoratore è stato

assunto o successivamente trasferito, sono sempre tassati. Nell'ambito del territorio comunale restano deducibili le sole spese di trasporto bus, taxi, ecc, comprovate dal biglietto emesso dal vettore.

- i rimborsi spese o i rimborsi chilometrici erogati ai lavoratori – sia in forma analitica che forfettaria – per recarsi dalla propria abitazione alla sede dell'azienda sono sempre tassabili.
- i contributi a fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale (anche versati dal datore di lavoro) per l'assistenza sanitaria non concorrono a formare il reddito fino a € 3.615,20.
- le erogazioni effettuate in forza di accordi aziendali a fronte di spese per assistenza sanitaria necessaria nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, non concorrono a formare la base imponibile.
- le polizze sottoscritte dal datore di lavoro a favore dei lavoratori per soddisfare esigenze personali (plz.fideiussorie), familiari (plz.famiglia) e finanziarie (unit/index linked) del dipendente costituiscono integralmente reddito.
- le polizze infortuni professionali, sottoscritte dal datore di lavoro a favore del lavoratore, non costituiscono reddito imponibile; le polizze per infortuni extraprofessionali costituiscono reddito imponibile;
- i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana costituiscono reddito e danno luogo ad una detrazione d'imposta del 19%.
- le generiche polizze per spese sanitarie sottoscritte dal datore di lavoro costituiscono fringe benefits imponibile.
- le polizze per la responsabilità civile dei dipendenti nell'adempimento delle loro funzioni non costituiscono reddito.

Servizio mensa diffuso (Ticket Restaurant Card):

Considerate le richieste recentemente ricevute da più aziende diamo di seguito evidenza di una particolare forma di mensa aziendale che – pur non trovando indicazioni nelle disposizioni normative – è stata oggetto di indicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate (Risoluzione n.63 del 17 maggio 2005).

La risoluzione di cui è cenno, per quanto qui interessa, ricorda che le somministrazioni di vitto fatte nell'ambito delle mense aziendali non costituiscono reddito in capo ai dipendenti che le ricevono. Il servizio mensa aziendale può essere costituito anche per il tramite di apposite convenzioni con ristoranti. Una particolare forma di convenzione con i ristoranti può essere anche costituita attraverso una c.d. Ticket Restaurant Card (T.R.C.), in tale ipotesi ci si trova di fronte ad un vero e proprio servizio mensa diffuso e non ad un buono pasto tradizionale. Pertanto per le convenzioni mediante TRC non sono previsti i limiti di esenzione tipici dei buoni pasto che – ricordiamo – non sono considerati reddito nei limiti di 5,29 € giornalieri.

Affinché si possa parlare di servizio mensa diffuso è necessario che il servizio venga concesso a tutti i dipendenti o a categorie di dipendenti. Il sistema di TRC deve consentire di verificare in tempo reale l'accesso al servizio impedendo di posticipare nel tempo la fruizione della prestazione. Deve quindi essere sempre possibile verificare che il singolo dipendente riceva la somministrazione del pasto alla data in cui aveva diritto di riceverla. Anche le card elettroniche devono – ovviamente – essere contraddistinte dai requisiti propri dei Buoni Pasto: non devono essere cedibili, né cumulabili, né commerciabili, né convertibili in denaro.